

*ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA INIZIALE/VARIAZIONE **TARI***

Il vigente **Regolamento TARI** del Comune di Monzuno può essere scaricato dal sito www.comune.monzuno.bologna.it

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- In assenza di apposita dichiarazione iniziale e fermo restando quanto previsto dal Regolamento TARI si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate.
- Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
 - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica e/o completi di mobilio.
 - b) Per le utenze non domestiche: tutti gli immobili non forniti da alcuna utenza attiva, anche se non presente alcuna attività il cui utilizzo è riconducibile a deposito/magazzino, e comunque ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
- Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento comunale.
- Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta raccomandata, PEC (posta elettronica certificata) o fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell'ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità.
- La denuncia si intende consegnata:
 - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
 - b) alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;
 - c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata PEC (comune.monzuno@cert.provincia.bo.it) e nel caso di invio a mezzo fax (051/6771685),
- I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

LOCALI NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (per approfondimenti vedasi il vigente Regolamento TARI).

La **denuncia INIZIALE/VARIAZIONE** (di superficie, tariffarie, per riduzioni ecc.) **deve essere presentata entro il 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO** all'occupazione / variazione. Oltre tale termine, sono previste sanzioni.

SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI PRESENTARE AL PIÙ PRESTO SIA LE DENUNCE INIZIALI CHE LE EVENTUALI VARIAZIONI.

La **denuncia di CESSAZIONE** nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo **deve essere presentata entro il 20 DELL'ANNO SUCCESSIVO** alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettibili al tributo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

PRIMA PAGINA

Nella **prima pagina** del modello di ATTIVAZIONE/VARIAZIONE si devono indicare i dati anagrafici di chi si fa carico di suddetta utenza (denunciante). Nel caso di utenza non domestica c'è da indicare l'attività della ditta/società (tramite codice ATECO) in seconda pagina, precisare i dati del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Si prega di indicare sempre anche recapiti telefonici ed e-mail, per un contatto immediato. Per richiedere l'avviso TARI tramite e-mail, barrare la casella ed indicare la e-mail personale (non PEC).

SECONDA PAGINA

Va quindi indicata la **data di inizio dell'occupazione/detenzione/variazione**: in caso di acquisto o locazione, farà fede la data del contratto, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione la data in cui l'immobile è divenuto utilizzabile, ecc.

Bisogna quindi indicare se l'immobile è di nuova costruzione o era precedentemente intestato ad altro contribuente, se è stato ristrutturato ecc.

Indicare l'indirizzo, comprensivo di numero civico e di interno, se presente. Va inoltre indicata anche la **DESTINAZIONE D'USO** (ad esempio: abitazione, garage, cantina); nel caso di immobili ad uso non domestico, la destinazione d'uso deve essere particolarmente precisa per permettere di attribuire la corretta categoria di tassazione TARI.

Sotto ancora vanno riportati i **dati catastali dell'immobile/i con la relativa superficie catastale**.

NOTA BENE – Vanno inseriti i dati DI TUTTI GLI IMMOBILI, anche quelli ad uso pertinenziale quali ad esempio garage o cantine.

GLI IMMOBILI PER I QUALI IL TRIBUTO TARI E' DOVUTO sono **tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili** anche se di fatto non utilizzati, limitatamente agli immobili residenziali si considerano soggetti al tributo tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica o completi di mobilio. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.

Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati poiché

idonei all'utilizzo di deposito.

TERZA PAGINA

Nella terza ed ultima pagina del modulo vanno dichiarati i **MQ TASSABILI** ed **ESENTI** (ad es. locali tecnici, balconi e terrazze), le **RIDUZIONI** che spettano da Regolamento vigente, e ove sia possibile conoscere il dato, a chi **SUBENTRA** il denunciante ed il nome e cognome del proprietario.

La superficie da indicare è quella **CALPESTABILE**, non catastale.

RIDUZIONI

Le riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale TARI sono le seguenti:

PER LE UTENZE DOMESTICHE (CIVILI ABITAZIONI):

1) distanza superiore a 500 mt calcolato sul minor percorso stradale dall'inizio della proprietà a cui si riferisce l'utenza al punto di raccolta dei rifiuti più vicino;

2) utilizzo di apposito contenitore ("composter") per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici (*per tale riduzione si richiedono le seguenti specifiche: possesso del diritto di proprietà (od altro diritto reale, ovvero detenzione da parte dell'affittuario) e di adeguata superficie verde.*

Per usufruire della riduzione, i soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione di variazione, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui viene autorizzato dall'ufficio ambiente comunale il sistema di compostaggio.

Ai sensi del comma 3 art. 23bis del vigente Regolamento TARI non è possibile concedere la riduzione a coloro che non sono in regola con i pagamenti.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

1) **uso stagionale** di immobile (autorizzato dall'ufficio SUAP dell'Ente);

2) recupero dei rifiuti urbani (da rappresentare ogni anno entro il 20 Gennaio con documentazione probatoria dell'avvenuta consegna a ditte specializzate), per specifiche vedi art. 23 del Regolamento TARI vigente;

3) distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta di rifiuti più vicino.

Le riduzioni sono cumulabili nel limite massimo del 72%.

Si ricorda che nel caso in cui, il denunciante debba variare la posizione dell'utenza che è già attiva per sopravvenute condizioni di riduzioni (DISTANZA DAL CASSONETTO, COMPOSTAGGIO E STAGIONALITÀ), DEVE semplicemente dichiarare i seguenti punti:

- **DATI ANAGRAFICI** (prima pagina);
- **UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI RIDUZIONE** (seconda pagina);
- **ESTREMI CATASTALI DEGLI IMMOBILI** (seconda pagina);
- **TIPO DI RIDUZIONE RICHIESTA** (terza pagina);
- **NEL CASO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO** allegare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio ambiente.

La dichiarazione deve essere presentata *una tantum* qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni sopra previste.

Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti sono acquisite d'ufficio.

LA MANCANZA DI UN DATO OBBLIGATORIO RENDE NULLA LA DICHIARAZIONE. LA MANCANZA DI ELEMENTI INDISPENSABILI O DEGLI ALLEGATI RICHIESTI RENDE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIDUZIONI.

SI RICORDA DI **FIRMARE SEMPRE** LA DENUNCIA e si consiglia di presentare anche una copia di **planimetria** dell'immobile, al fine di evitare contestazioni sulle misurazioni dei locali.

LA PLANIMETRIA E' OBBLIGATORIA IN CASO DI IMMOBILI CENSITI IN CATEGORIE DIVERSE DA A / B / C , NONCHÉ PER LE AREE SCOPERTE, GLI IMMOBILI PRODUTTIVI DI RIFIUTI SPECIALI E I FABBRICATI RURALI.

Si ricorda che.....

- La modulistica è disponibile anche sul sito internet dell'ente.
- Ai fini dell'applicazione dei tributi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati. L'eventuale denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 Gennaio. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
- La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro il 20 Gennaio dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, tenendo comunque conto di quanto previsto dal Regolamento vigente in materia, il contribuente ha diritto al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo.
- In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio.
- Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'Ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro il 20 gennaio dell'anno successivo al decesso del *de cuius*, l'ufficio tributi potrà inviare gli avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata nei tempi e nei modi previsti dalla legge.